

72

**Ordinanza municipale  
concernente l'uso dell'area camper  
ubicata al mapp. no. 187 RFD di  
Bellinzona, Centro Sportivo**

**Città di Bellinzona**

## **Art. 1**

### ***Oggetto***

Con la presente ordinanza il Municipio intende disciplinare l'uso del posteggio camper presso il Centro Sportivo, mapp. no. 187 RFD di Bellinzona.

## **Art. 2**

### ***Basi legali***

Il Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, in particolare l'art. 40 bis, nonché le norme applicabili del Regolamento comunale della Città di Bellinzona.

## **Art. 3**

### ***Estensione del posteggio***

L'area camper è precisamente delimitata dalle segnaletiche orizzontali e verticali presenti sul posto.

## **Art. 4**

### ***Principi di utilizzo***

- a) L'area può essere utilizzata unicamente per il parcheggio di camper, nel quale è permesso il pernottamento;
- b) I mezzi per i quali è consentito l'accesso vanno disposti negli spazi delineati in modo da non intralciare le manovre altrui e/o l'uso degli impianti igienico-sanitari;
- c) L'utente è tenuto a osservare, in qualsiasi circostanza, un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui.

## **Art. 5**

### ***Divieti***

Non è consentito:

- a) lo scarico dei WC chimici e delle acque reflue al di fuori dell'apposito camperservice;
- b) l'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari quali, ad esempio, il lavaggio dei mezzi di trasporto;
- c) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- d) l'assunzione di qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio (posa di tavolini o sedie, apertura di verande, lo stendere al sole panni o altro, ecc..);
- e) lasciare animali domestici incustoditi;
- f) fare grigliate;
- g) accendere fuochi all'aperto.

## **Art. 6**

### ***Tariffario***

- a) 4 ore fr. 6.—

6 ore	fr. 8.—
8 ore	fr. 10.—
12 ore	fr. 14.—
16 ore	fr. 18.—
24 ore	fr. 20.—
48 ore	fr. 35.—

b) - Il pagamento della tariffa indicata permette l'utilizzo di uno stallo determinato fino ad un massimo di 48 ore;

- La relativa ricevuta di pagamento è da esporre in modo ben visibile all'interno del camper.

#### **Art. 7**

##### ***Videosorveglianza***

L'area di sosta è videosorvegliata 24/24 ore, tramite telecamere con registrazione interna, in conformità alle normative vigenti.

#### **Art. 8**

##### ***Obbligo di risarcimento***

In caso di danneggiamenti agli impianti e/o alle attrezzature l'utente che ha causato il danno, direttamente o indirettamente, è tenuto segnalarlo ed a provvedere al risarcimento di tutte le spese di ripristino.

#### **Art. 9**

##### ***Sanzioni***

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono perseguite dal Municipio secondo la procedura di contravvenzione di cui gli articoli 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 10**

##### ***Entrata in vigore***

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

**Risoluzione municipale no. 424 del 13 aprile 2011**

**Esposta all'albo comunale nel periodo compreso tra il 15 aprile 2011 e il 16 maggio 2011**

**In vigore dal 17 maggio 2011**